



Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

Postilla » [Diritto](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » Applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie allo statuto e all'atto costitutivo di un'associazione

3 novembre 2010

Applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie allo statuto e all'atto costitutivo di un'associazione



Interessante pronuncia della Corte di Cassazione ([Cass., Sez. III, 08 aprile 2010 n. 8372](#)) in tema di **applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie allo statuto e all'atto costitutivo di un'associazione**, per la quale non si rinvencono precedenti in termini.

La sentenza in esame prende le mosse dal caso specifico di un'opposizione proposta da P.A. avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore del C. N. P. per un importo di € 888,31, richiesto a titolo di iscrizione all'associazione malgrado il P.A. avesse comunicato a mezzo di lettera raccomandata la volontà di non voler più proseguire il rapporto. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione sul rilievo che la clausola contrattuale che stabiliva che il pagamento delle quote era dovuto anche in caso di recesso del socio costituiva clausola vessatoria da approvarsi specificamente per iscritto.

Come noto, la disciplina dettata dal Codice Civile all'art. 1341 c.c., in tema di condizioni generali di contratto, trova la propria ratio nell'intento del legislatore di conciliare due opposte esigenze: da un lato, quella di garantire alle imprese che producono beni e servizi in serie di accelerare la stipulazione dei contratti (c.d. "contratti in serie"), dall'altra, quella di tutelare il contraente economicamente più debole che si limiti, solitamente, ad aderirvi.

Più precisamente, la lettera della citata norma prevede, al primo comma, che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Il comma secondo dell'articolo 1341 c.c., invece, fa riferimento alle cc.dd. "clausole vessatorie", ossia quelle clausole particolarmente gravose per la controparte (c.d. "contraente debole"), le quali necessitano di una

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni fallito, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori**, **curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni fallito, ricerca telematica beni fallito, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

separata approvazione per iscritto, affinché su di esse sia richiamata l'attenzione di chi aderisce, in modo tale da evitare che il predisponente (c.d. "contraente forte") approfitti della disattenzione altrui.

La mancata approvazione per iscritto di tali clausole è sanzionata con la nullità delle clausole vessatorie stesse.

Nell'elenco di clausole vessatorie contenuto sempre nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. vi sono quelle che sanciscono a carico del contraente debole decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, tra le quali probabilmente il giudice di merito ha fatto rientrare quella che stabiliva che il pagamento delle quote associative fosse dovuto anche in caso di recesso del socio.

Tale interpretazione, però, è stata completamente ribaltata dai giudici di legittimità i quali, escludendo che l'associazione possa inquadrarsi quale "contraente forte", hanno ribadito che lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che *non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili.*

Lecture: **12830** | Commenti: **4** |



4 Commenti a "Applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie allo statuto e all'atto costitutivo di un'associazione"

1.  **Avv. Giacomo DE RITIS** scrive:
Scritto il 3-11-2010 alle ore 20:20

Il titolo dell'articolo non mi sembra corretto e andava seguito quantomeno da un punto interrogativo, visto l'epilogo della vicenda giudiziaria che ha portato la Cassazione a dichiarare proprio la inapplicabilità della disciplina delle clausole vessatorie allo statuto ed all'atto costitutivo delle associazioni, ritenute non inquadrabili, almeno in via di principio, tra i "contraenti forti".

2.  **Avv. Francesco Mainetti** scrive:
Scritto il 4-11-2010 alle ore 09:14

Condivido l'osservazione del collega De Ritis. In effetti il titolo è molto importante, perché tutti noi veniamo colpiti anzitutto dai titoli che si inseriscono per i commenti delle decisioni pubblicate. Ad ogni modo ciò significa che è sempre importante non limitarsi alla lettura dei titoli e, spesso, neppure a quella delle massime, perché sovente – soprattutto in alcune riviste ed in alcuni siti – la lettura precisa della decisione fa emergere statuizioni completamente diverse dai riassunti contenuti nelle massime (redatte dai commentatori) e nei titoli.

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ▶



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ ~~250,00~~ +IVA (-52%) € **118,80** +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~320,00~~ (-15%) € **272,00**



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ ~~480,00~~ (-25%) € **360,00**



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

€ ~~49,00~~ (-20%) € **39,00**



NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

3. [Clausole vessatorie ed atto costitutivo e statuto di associazione | dirittoeconsumo.it](#)

scrive:

Scritto il 8-11-2010 alle ore 09:03

[...] Commento su Postilla.it [...]



4. **Avv. Giuseppe Camorani Scarpa** scrive:

Scritto il 8-11-2010 alle ore 12:27

Trovo il titolo dell'articolo non solo non corretto, ma addirittura fuorviante.
Condivido le opinioni espresse da chi mi ha preceduto.

€ 54,00 (-50%) € 27,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy.](#)

Marini Paolo

Editore: **Ipsa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

